

Allegato "C" al Repertorio n. 17. 293 – Raccolta n. 6.202 – Atto costitutivo del 19 dicembre 2017.

STATUTO

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione, disciplinata dal diritto italiano, denominata:

"Associazione per la promozione e lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle competenze tecniche dei Commercialisti e degli Esperti Contabili nel settore della internazionalizzazione delle PMI" in forma abbreviata anche, e siglabile anche "A.I.C.E.C." il tutto senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 — SEDE

L'Associazione ha sede in Roma, Piazza della Repubblica, 59.

Il cambiamento di indirizzo nel Comune di Roma non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi periferiche, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

Articolo 3 — SCOPO

L'Associazione, che è apolitica e non ha scopo di lucro, si propone di formare figure specialistiche in grado di affiancare le aziende italiane nei complessi percorsi di internazionalizzazione commerciale e produttiva. Lo scopo viene perseguito anche in collaborazione con istituzioni e/o organizzazioni di carattere governativo e non.

L'Associazione si adopera altresì a divulgare e mantenere sui mercati un'immagine positiva dell'Italia, promuovendone economia, prodotti e servizi, con particolare riferimento ai servizi professionali offerti dagli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, curando in particolare anche gli aspetti informativi—formativi per una migliore integrazione economico—culturale.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione, sempre senza scopo di lucro, potrà:

- Promuovere ed organizzare corsi di formazione per i Commercialisti e gli Esperti Contabili interessati ai processi di internazionalizzazione.
- Informare gli iscritti, con appositi seminari, circa le opportunità che oggi offre l'internazionalizzazione.
- Promuovere il confronto con organi istituzionali sia nazionali che internazionali, con il mondo accademico e con organi governativi, al fine di migliorare le azioni necessarie ai professionisti e alle aziende loro clienti, per affrontare tale materia.



- Promuovere ed organizzare viaggi di studio e missioni nei Paesi esteri.
- Realizzare reti professionali coinvolgendo anche rappresentanze istituzionali di Paesi esteri che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di servizi professionali per l'internazionalizzazione.
- Effettuare l'analisi delle possibilità di commercializzazione, approvvigionamento ed investimento nei vari Stati.
- Svolgere a favore degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili attività informativa in particolare mediante la redazione di analisi di mercato e relazioni settoriali.
- Svolgere attività di promozione e collegamento, curando e sviluppando relazioni d'affari tra imprese
 dei vari Stati, sostenendo l'incremento dell'interscambio economico commerciale e contribuendo
 allo sviluppo dei rapporti commerciali, industriali, agricoli, culturali e finanziari, nonché
 all'incremento della collaborazione tecnica fra i Paesi.
- Avviare e seguire contatti tra i settori dell'economia interessati appartenenti ai diversi Stati.
- Curare l'organizzazione di manifestazioni ed eventi quali conferenze stampa, seminari d'informazione, simposi e tavole rotonde nonché la partecipazione ad eventi di tale tipo, purché inerenti allo scopo riportato nel presente Statuto.
- Svolgere ogni ulteriore attività consentita dalla legge, utile alla realizzazione dello scopo statutario.

Articolo 4 — DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 — SOCI

Gli associati si distinguono nelle due seguenti categorie:

- Soci fondatori;
- Soci sostenitori.

Sono Soci fondatori tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori gli enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi anche mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo con delibera approvata a maggioranza.

Il Socio è tenuto a corrispondere l'eventuale contributo associativo per anno solare, la cui determinazione è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 — CESSAZIONE DELLA QUALITÁ DI SOCIO

Il rapporto associativo cessa in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione del socio.



La dichiarazione di recesso, che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, ha effetto dalla fine dell'esercizio sociale in corso se comunicata almeno tre mesi prima dell'ultimo giorno dello stesso. In caso contrario, avrà efficacia dalla fine dell'esercizio sociale successivo.

Il Consiglio Direttivo può escludere un Socio, in presenza di giusta causa, vale a dire in presenza di un comportamento che integri una grave violazione degli interessi e delle finalità dell'Associazione, una violazione colposa o dolosa delle disposizioni statutarie od un comportamento disonorevole.

Il venir meno della qualità di Socio, per qualsiasi motivo, non dà diritto al rimborso dei contributi versati, inclusi quelli relativi all'esercizio in corso, né conferisce diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 — DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci Fondatori e i Soci Sostenitori in regola con i versamenti del contributo annuale, se dovuto, partecipano all'Assemblea dei Soci. Le persone giuridiche e le altre entità esercitano il loro diritto di voto tramite i loro rappresentanti.

Tutti i Soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

I Soci Fondatori devono versare il contributo annuale nella misura anno per anno determinata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può modulare l'importo del contributo annuo in ragione della qualità del Socio e dell'attività dallo stesso svolta, purché tale modulazione attenga a categorie predeterminate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo fissa il termine entro il quale il contributo per l'anno successivo deve essere versato.

Tutti i Soci hanno diritto di beneficiare, con priorità rispetto ai terzi, dell'attività dell'Associazione e dei servizi dalla stessa forniti, con particolare riguardo all'attività informativa e di consulenza per tutte le questioni inerenti agli scopi e alle finalità della stessa.

Articolo 8 — FONDO COMUNE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari.



Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 9 — ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea approva i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere reso disponibile entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Socio.

Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 10 — ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Collegio di Revisione dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri [eventuale].

Articolo 11 — L'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea possono partecipare, ed hanno diritto al voto, tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote annuali. Ogni avente diritto al voto, potrà essere portatore di deleghe di aventi diritto, in numero non superiore a due.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da altra persona dalla stessa nominata.

L'Assemblea nomina un segretario che procede alla redazione del verbale delle deliberazioni dell'Assemblea. L'Assemblea è convocata, a cura del Presidente, in via ordinaria almeno due volte all'anno, ed in via straordinaria quando o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci.



In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera sempre a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

La convocazione va fatta mediante e-mail, fax, lettera o altro mezzo idoneo che dia prova del ricevimento dell'avviso di convocazione, almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente stabilendo gli eventuali compensi ad essi spettanti;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori;
- nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
- approva gli importi delle quote annuali associative;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno (eventuale);
- delibera su ogni altra questione ad essa rimessa.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale Scioglimento dell'Associazione.

Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12 — IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, tranne che nel primo periodo di funzionamento dell'Associazione e di cui norma transitoria di che appresso, è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea che, peraltro, deve tenere conto di quanto appresso detto. I membri del Consiglio restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti, per un solo ulteriore mandato.

I Componenti del Consiglio Direttivo sono designati dal Presidente pro—tempore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Presidente pro—tempore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali in proporzione alle quote associative deliberate per il primo esercizio di attività.

In ogni caso la maggioranza dei componenti e il Presidente dell'Associazione sono designati dal Presidente pro—tempore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.



Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e nomina al suo interno, se non vi ha già provveduto l'Assemblea, il suo Presidente che deve comunque e sempre essere scelto tra i membri designati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante e-mail, fax, lettera o altro mezzo idoneo che dia prova del ricevimento dell'avviso di convocazione, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione e, nel caso di urgenza, senza rispetto di termini e di forma. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- dare attuazione alle direttive generali deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, corredato dalla relazione sulle attività svolte;
- proporre gli importi delle quote annuali associative, se previste;
- decidere sull'ammissione dei Soci;
- integra, per cooptazione, i componenti del Consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato con precisazione che nella nomina del o dei membri che cessa o cessano dalla carica si deve necessariamente far riferimento all'organo che lo o li aveva espressi in base alla proporzione di cui sopra. I Consiglieri così cooptati resteranno in carica fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà alla conferma od elezione di altri Consiglieri sempre tendo conto delle proporzioni per la loro designazione innanzi detta. Tale facoltà non può essere utilizzata qualora venga a decadere la maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale.

Articolo 13 — PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.



Egli convoca e presiede l'Assemblea generale dei Soci ed il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Sono, inoltre, funzioni del Presidente:

- assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea;
- esercitare compiti di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni e rappresentare l'Associazione in giudizio e presso terzi;
- controllare la corretta applicazione delle decisioni dell'Assemblea;
- conservare gli atti sociali e le delibere dell'Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell'Associazione;
- amministrare il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea.

Conferisce ai Soci, previa delibera del Consiglio Direttivo, procura speciale per la gestione di attività varie.

Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. Nel caso di dimissioni del Presidente provvede, entro un mese, a convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 14 — COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dall'Assemblea ordinaria; è composto di tre membri, iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che siano anche Revisori Legali che durano in carica per un triennio. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al proprio interno il Presidente.

Ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni dell'Assemblea e possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo il loro parere tecnico sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri scelti tra i Soci, è nominato dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e per la stessa durata di questo; eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell'ambito dell'Associazione. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.



Il Collegio dei Probiviri agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente dai Soci o dagli organi dell'Associazione per dirimere qualunque controversia tra i Soci e l'Associazione e tra i Soci nei loro rapporti associativi. Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti e inappellabili.

Qualsiasi esposto o ricorso rivolto al Collegio dovrà essere indirizzato presso lo studio del Presidente del Collegio medesimo; il Presidente del Collegio provvederà senza indugio a riunire il Collegio e riferirà al Presidente dell'Associazione delle decisioni prese.

Articolo 16 — SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il fondo comune residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Articolo 17 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile italiano in materia.

Articolo 18 - NORME TRANSITORIE

Entro sei mesi dalla costituzione dell'Associazione deve essere convocata la prima Assemblea dei Soci per l'elezione del primo Consiglio Direttivo.

Fino all'elezione ed insediamento del primo Consiglio Direttivo, per la fase di avvio per l'adempimento delle incombenze necessarie l'Associazione sarà gestita ed amministrata da un Consiglio Direttivo Provvisorio, composto da 3 (tre) membri, che opererà in modo collegiale, nel rispetto, ove compatibile, di quanto sopra previsto e che provvederà a nominare il primo Presidente Temporaneo, che rappresenterà l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio Direttivo Provvisorio potrà delegare, anche integralmente, le sue funzioni nella fase di avvio dell'Associazione ad uno solo dei suoi componenti e, nell'ambito di tale delega, il membro delegato del Consiglio Direttivo Provvisorio potrà compiere tutti gli atti di gestione ed amministrazione necessari, ivi compresi l'apertura di conti correnti bancari, e rappresenterà, con firma singola e nell'ambito della delega a lui conferita, l'Associazione stessa.